

COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA TITOLI IV - V – VI - VII (DALL'ART. 115 ALL'ART. 240)



Comitato di Redazione:

Ermenegilda ALOI	<i>Comandante Corpo di P.M. PINEROLO</i>
Angelo BARBAGLIA	<i>Comandante Corpo di P.M. OMEGNA</i>
Stefano BELLEZZA	<i>Dirigente Settore Polizia locale della REGIONE PIEMONTE</i>
Livio BOIERO	<i>Comandante Corpo di P.M. COLLEGNO</i>
Ignazio CIANCIOLO	<i>Comandante Corpo di P.M. VERBANIA</i>
Nadia CORDERO	<i>Funzionario Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE</i>
Paolo CORTESE	<i>Comandante Corpo di P.M. NOVARA</i>
Mauro FAMIGLI	<i>Comandante Corpo di P.M. TORINO</i>
Bruno GIRAUDO	<i>Comandante Corpo di P.M. CUNEO</i>
Ivana MEDINA	<i>Comandante Corpo di P.M. TRECATE</i>
Sergio MENSA	<i>Comandante Corpo di P.M. di ALBA</i>
Maria Pina MUSIO	<i>Comandante Corpo di P.M. CASALE MONFERRATO</i>
Marco ODASSO	<i>Comandante Corpo di P.M. SAVIGLIANO</i>
Rino PAGIN	<i>Comandante Corpo di P.M. NICHELINO</i>
Giorgio SPALLA	<i>Comandante Corpo di P.M. VERCELLI</i>
Mauro TABA	<i>Comandante Corpo di P.M. BRA</i>

Lo studio è stato curato da:

Dr. Carlo CARRERA - *Ispettore Capo Corpo P.M. di TORINO (Titolo IV°)*

Dr. Rino PAGIN - *Comandante Corpo P.M. di NICHELINO (Titolo V°)*

Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE,
AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE

Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega -SETTORE POLIZIA LOCALE-

Curata da:

Dr. Stefano BELLEZZA – *Dirigente del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE*

Hanno collaborato a questo numero: Enzo VARETTO e Gino SPAMPATTI del Settore Polizia Locale della REGIONE PIEMONTE

© Regione Piemonte, 2008

**E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE
VIETATA LA VENDITA**

COMMENTO AL NUOVO CODICE DELLA STRADA

TITOLI IV° - V° - VI° - VII°

(DALL'ART. 115 ALL'ART. 240)

n. 38
AGGIORNAMENTO

Quaderni di aggiornamento per la Polizia Locale

PRESENTAZIONE

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del quaderno regionale n. 38 - parte I e parte II - di commento al codice della strada, si è reso necessario provvedere ad una sua integrazione, considerata la consistente attività svolta in materia del legislatore nel 2007. Questa ha infatti indotto a ritenere opportuno un adeguamento del testo originale, che tenga conto delle molte modifiche intervenute.

Diversamente dall'impostazione precedente, in questo lavoro si è scelto per maggior chiarezza di riportare integralmente gli articoli del codice modificati, inserendoli in un riquadro, con evidenziate le modifiche, e di accompagnarli con un commento; segue nella parte finale il testo del D.L. 03/08/07, n° 117, e delle tre Circolari emanate in proposito dal Ministero dell'Interno.

Come si è accennato in apertura, quindi, si sono analizzate le modifiche fin qui intervenute nel corso del 2007, che principalmente sono costituite da due decreti legge successivamente convertiti: uno legato alle riforme "Bersani" sulle liberalizzazioni, l'altro in materia di sicurezza sulle strade, di lotta alle stragi del sabato sera, di abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti. Sono stati trattati altresì le innovazioni concernenti la "carta di qualificazione del conducente", introdotte con i decreti previsti in materia dal D. Lgs n. 286/05. Tali disposizioni sono:

- il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n. 40, che interessa le autoscuole (art. 123 CdS);
- il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, che riguarda una parte di articoli facenti capo al titolo IV (artt. 116, 117 e 126-bis, quest'ultimo solo per la parte riguardante la tabella di decurtazione dei punti e indirettamente l'art. 136), nonché una serie di articoli facenti parte del titolo V (artt. 142, 157, 170, 173, 186 e 187);
- il D.M. 7 febbraio 2007 e i DD.DD. n. 371 e 372 del 7 febbraio 2007 relativi alla Carta di qualificazione del conducente.

Si auspica che questo ulteriore sforzo interpretativo non venga subito vanificato da altre innovazioni. Ciò in quanto il "D.D.L. Bianchi", per ora allo studio dei due rami del Parlamento nelle apposite commissioni, prevede ulteriori numerose modifiche del Codice con l'inserimento di nuovi articoli, soprattutto nella parte sanzionatoria, e una delega al Governo per l'adozione di un nuovo testo del codice della strada il quale condensi il testo principale in pochi articoli (circa 70), e trasferisca la maggior parte degli articoli dei titoli dal I al IV nel Regolamento.

Gennaio 2008

L'Assessore Regionale alla Polizia Locale
Dott. Giovanni CARACCILO

MODIFICHE AL TITOLO IV

Art. 116.

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificati di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della

patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-*bis*. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis* possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

13-*bis*. I conducenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-*bis* sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.

14. [(COMMA ABROGATO)].

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

16. [(COMMA ABROGATO)].

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 15 importano la sanzione accessoria del

fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

La modifica introdotta dal D.L. n. 117/07¹ ha assunto notevole rilevanza poiché trattasi di un ritorno al passato.

Infatti il legislatore, con la modifica apportata al comma 13, ha riproposto la sanzione penale per “guida senza patente”, riportando la situazione *ante* D. Lgs n. 507/99.

A seguito della “ripenalizzazione” della violazione, il Ministero dell’Interno ha emanato due circolari discordanti tra loro (entrambe di pari protocollo ma emesse in date diverse) per chiarire le modalità discorsive conseguenti alla reintroduzione del nuovo reato e contestualmente anche per i reati già presenti nel codice, nei novellati artt. 186 e 187: la questione, infatti, ruota intorno al sequestro del veicolo, in quanto risulterebbe inapplicabile il fermo di cui al comma 18 e al quale il legislatore non ha saputo dare una precisa collocazione.

Restando, pertanto, impossibile l’applicazione del fermo, il Ministero con una prima circolare² ha chiarito che, seppure la nuova formulazione dell’art. 116 ha mantenuto in vita le disposizioni del successivo comma 18, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, ***quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada.***

Così stando le cose, in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che accertavano il reato dovevano provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 cpp.

Nel caso, invece, il reato di guida senza patente fosse stato commesso con un **motoveicolo**, il Ministero propendeva anche per l’applicazione del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo, così come indicato dall’art. 213, comma 2 sexies, C.d.S.

A distanza di poco tempo, con una successiva circolare³, lo stesso Ministero chiariva che il sequestro preventivo del veicolo, non doveva essere disposto indiscriminatamente in ogni caso di accertamento dei reati di guida senza patente (art. 116 C.d.S.), guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), ma solo quando, concretamente ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art. 321 c.p.p.⁴

¹ “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.” in G.U. n. 180 del 4 agosto 2007

² Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3/08/2007

³ Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20/08/2007

⁴ Art. 321 c.p.p. 1. Quando vi è pericolo che libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [...].

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato del pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [...].

Pertanto, il sequestro preventivo doveva e deve essere considerato una misura estrema, da adottare solo quando siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi per impedire al contravventore la conduzione del veicolo e vi sia l'effettiva necessità di impedire che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare, protrarre ovvero agevolare la commissione di altri reati.

In buona sostanza e fuori del caso di "guida senza patente alla guida di motoveicolo", dove comunque trova applicazione la misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, il Ministero riteneva e tuttora ritiene che l'intervento di un soggetto terzo a garanzia dell'impedimento della protrazione del reato è condizione sufficiente per affidare il veicolo senza dover procedere al sequestro giudiziario. È evidente, tuttavia, che deve sussistere la più completa disponibilità da parte del soggetto che curerà gli affari del proprietario (che potrebbe anche essere il reo stesso) del veicolo o del trasgressore.

Il terzo soggetto può essere ricondotto alla figura di un parente, di un amico, di un familiare o se lo stesso trasgressore si accorda, anche il proprietario/gestore di un autosoccorso.

Stando così le cose e non operando in termini di sequestro è il caso di precisare che la figura del soggetto terzo non è quella di custode giudiziario e come tale, quindi, non può ricadere sotto gli artt. 334 e 335 del codice penale, piuttosto è quella di un obbligato in termini civilistici⁵, *infatti la disciplina della gestione di affari è applicabile alle ingerenze della altrui sfera giuridica che siano state scientemente intraprese senza il consenso del titolare: può trattarsi del compimento di singoli affari, quanto dell'amministrazione di un intero patrimonio*⁶.

Nella notizia di reato dovrà comparire l'annotazione che il veicolo è stato affidato al terzo soggetto per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 321 c.p.p.

Inoltre, con la reintroduzione del reato, si è creata un'altra situazione difficilmente sanabile: la modifica apportata al comma 13 dell'articolo in commento, non può ricadere su quanto richiamato in tema di sanzioni all'art. 136, comma 6.

Recita infatti la disposizione sanzionatoria del comma 6 dell'art. 136: *«A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale»*.

Per quanto sia evidente che trattasi di una svista del legislatore, sotto il profilo formale, risulta tuttavia inapplicabile la sanzione del comma 13, ora diventata penale, poiché il riferimento tassativo del comma 6 dell'art. 136 è alle sanzioni amministrative per chi guida senza patente.

In una situazione di questo genere e in attesa di chiarimenti ministeriali, si è del parere che non possa trovare applicazione l'art. 116, comma 13, qualora si concretizzasse l'illecito di cui all'art. 136, comma 6 CdS, né risulterebbe possibile operare una sorta di interpretazione analogica considerando il dettato del comma 1 dell'art. 135 CdS che testualmente recita *«I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.»* poiché il richiamo è riferito non già a coloro i quali hanno acquisito la residenza in Italia, bensì a coloro i quali a qualunque titolo siano in transito sul territorio nazionale senza avere

⁵ Cfr. artt. 2028 e ss. Codice civile, relativi al Titolo VI "Della gestione degli affari", del libro IV relativo alle obbligazioni

⁶ Cfr. Il Diritto-Enciclopedia giuridica, Sole 24ore, vol. 5, Milano, 2007, voce "Gestione di affari" a cura del Prof. Avv. Pietro Sirena.

un rapporto stanziale con il territorio italiano desumibile come residenza o “residenza normale”.

Questi, infatti, sono tenuti a rispettare le norme dell’ordinamento nazionale così come richiamato nel comma 6 dello stesso art. 135, «*I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato, estero sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.*», per cui un soggetto in tali condizioni con patente scaduta, in transito nel territorio nazionale, senza che abbia acquisito la residenza, verrebbe sottoposto all’applicazione del comma 13 dell’art. 116 CdS a meno che fosse titolare di una patente rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

L’acquisizione della residenza, infatti, comporterebbe non già l’applicazione del principio generale di cui al comma 1 dell’art. 135 CdS, bensì l’applicazione del comma 6 dell’art. 136 che, però, come in precedenza riportato, fa espresso rinvio a norme sanzionatorie non più in vigore (salvo il rimando alle sanzioni accessorie che sono in contrasto con la parte penale dell’art. 116).

Per quanto attiene, invece, le altre parti dell’art. 116, fatti salvi i commenti a suo tempo pubblicati nel quaderno regionale n. 38 – parte II, vi è da annotare che l’emanazione dei decreti previsti dal D. Lgs n. 286/05 ha regolamentato la materia della **“Carta di qualificazione del conducente** sia per gli aspetti legati all’assegnazione del documento, sia riguardo la decurtazione di punti prevista.

Si ritiene pertanto di ripercorrere l’aspetto tecnico legislativo connesso con l’inserimento nel nostro ordinamento giuridico di tale documento.

L’emanazione del D.Lgs 21 novembre 2005 n. 286⁷ ha introdotto nell’ordinamento nazionale il nuovo documento che caratterizzerà l’autotrasporto di cose e persone in sostituzione dei Certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD.

Queste innovazioni sono in vigore dal 24 gennaio 2006, e hanno apportato modifiche ad alcuni articoli del codice della strada⁸ e per l’emissione del nuovo documento occorre ora fare riferimento al D.M. 7 febbraio 2007⁹ e ai DD.DD. n. 371¹⁰ e n. 372¹¹ del 7 febbraio 2007.

Per ciò che può attualmente interessare si evidenziano i seguenti articoli del D. Lgs. n. 286/05:

- **Art. 14 “qualificazione e formazione”**: laddove è stabilito che l’attività dei conducenti che effettuano il trasporto professionale di persone e di cose mediante veicoli per la cui guida sono richieste le patenti C, C+E, D e D+E, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente.

⁷ Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore


⁸ Art. 116, comma 15; art. 126, comma 7; art. 216, comma 1

⁹ “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente” (S.O.G.U. n. 80 del 5 aprile 2007 – in vigore dal 6 aprile 2007)

¹⁰ “Rilascio della carta di qualificazione del conducente” (S.O.G.U. n. 80 del 5 aprile 2007 – in vigore dal 6 aprile 2007)

¹¹ “Gestione della carta di qualificazione del conducente” (S.O.G.U. n. 80 del 5 aprile 2007 – in vigore dal 6 aprile 2007)

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (STATO MEMERO)



1.
2.
3.
4a. 4b
4c. (4d.)
5a. 5b.
7. (8.)
9.

6. FOTOGRAFIA

11

1. Nome
2. Cognome
3. Data e luogo di nascita
4a. Data di nascita
4b. Data di scadenza amministrativa
4c. Rilasciata da
5a. Numero della patente
5b. Numero di serie
10. Codice comunitario

9.	10.
C1	
C	
D1	
D	
C+E	
CE	
D+E	
DE	

- **Art. 15 “Campo di applicazione”:** la Carta di qualificazione del conducente è rilasciata
 - ai conducenti residenti in Italia che svolgano attività di autotrasporto di persone e cose;
 - ai conducenti cittadini non appartenenti all’Unione Europea od allo Spazio Economico Europeo¹², che svolgano la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano;

- **Art. 16 “Deroghe”:** la Carta di qualificazione del conducente non è richiesta ai conducenti dei seguenti veicoli:
 - la cui velocità massima autorizzata non superi 45 km/h;
 - ad uso delle Forze Armate, Protezione Civile; Vigili del Fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, ovvero messi a loro disposizione;
 - sottoposti a prove su strada ai fini di perfezionamento tecnico, riparazione, manutenzione, nonché dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
 - utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
 - utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
 - utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
 - che trasportino materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente (ad es. idraulico/muratore/fabbro, ecc. che circola per la sua attività).

- **Art. 17 “Esenzioni”:** dall’obbligo di qualificazione iniziale sono esentati i conducenti:
 - residenti in Italia che, alla data del 5 aprile 2007¹³, risultino già titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
 - residenti in Italia che, alla data del 5 aprile 2007, risultino già titolari di patente C o C+E;
 - cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea od allo Spazio Economico Europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia che, alla data del 5 aprile 2007, risultino già titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E.

¹² I Paesi facenti attualmente parte dello Spazio Economico Europeo sono: Islanda, Norvegia e Liechtenstein

¹³ In origine la data prevista era quella di entrata in vigore del D.Lgs n. 286/05, cioè 24 gennaio 2006, tuttavia il D.D. n. 371/07 ha esteso l’esenzione agli esami di formazione iniziale per i soggetti che risultano possessori dei requisiti di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 286/05, entro la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale stesso e cioè il 6 aprile 2007.

Tutti questi conducenti dovranno, comunque, richiedere il rilascio della Carta di qualificazione del conducente in base a criteri e scadenze fissati con il decreto dirigenziale n. 371/07, per le finalità relative alle sanzioni e alle detrazioni di punti fissate con decreto dirigenziale n. 372/07.

In sostanza il calendario per il rilascio della carta di qualificazione del conducente utilizzando la sola documentazione è quello fissato all'art. 1 del D.D. n. 371/07 e cioè:

- dal **5 aprile 2007**, per i titolari di patenti C, C+E e di c.a.p. di tipo KD i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F;
- dal **5 luglio 2007**, per i titolari di patenti C, C+E e di c.a.p. di tipo KD i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M;
- dal **5 ottobre 2007**, per i titolari di patenti C, C+E e di c.a.p. di tipo KD i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R;
- dal **5 gennaio 2008**, per i titolari di patenti C, C+E e di c.a.p. di tipo KD i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, W, X, Y, Z.
- il termine ultimo per la richiesta della carta di qualificazione è fissato al **5 aprile 2010**, dopodiché coloro i quali erano in possesso dei requisiti per richiedere la CQC solo con documentazione, per ottenerla dovranno sottoporsi ai corsi di formazione iniziale.
- La validità delle CQC rilasciate con il sistema della sola documentazione decorre dal **10 settembre 2008** per quelle abilitate al trasporto persone e dal **10 settembre 2009** per quelle abilitate al trasporto di cose.

- **Art. 18 “Qualificazione iniziale”**: la Carta di qualificazione del conducente sostituirà i certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD ed i conducenti titolari di Carta di qualificazione del conducente dovranno aver compiuto:

- anni 18, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui sia richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga al limite di massa di 7,5 t;
- anni 21, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui sia richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

Chi risulterà già titolare della Carta di qualificazione del conducente per effettuare il trasporto di merci ed intenda conseguire anche la Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di passeggeri, o viceversa, dovrà dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti la nuova qualificazione.

Sarà pertanto possibile, per chi interessato ed in regola con i rispettivi documenti di guida, ottenere entrambe le carte di qualificazione.

L'art. 8 del D.D. n. 371/07, stabilisce inoltre che l'obbligo di condurre veicoli adibiti al **trasporto di persone** con la CQC quando necessario **decorre dal 10 settembre 2008**. Da tale data non verranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Di concerto, l'obbligo di condurre veicoli adibiti al **trasporto di cose** con la CQC quando necessario decorre, però, dal **10 settembre 2009**. Infine i conducenti che hanno conseguito la patente di cat. C ovvero il c.a.p. di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007 dovranno conseguire la CQC con la formazione iniziale.

- **Art. 20 “Formazione periodica”**: consiste nell'aggiornamento professionale dei titolari di Carta di qualificazione del conducente effettuato mediante la frequenza di specifici corsi relativi alle conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro attività. I corsi potranno essere organizzati:

- dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lett. a) del Reg. CdS;
- dai centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgano corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;
- dagli enti che abbiano maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto previo rilascio di autorizzazione da parte del D.G. Motorizzazione.

Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi devono ottenere il nulla osta da parte dei competenti uffici del Ministero dei Trasporti competenti per territorio.

La validità della Carta di qualificazione del conducente è di 5 anni e tutti i conducenti titolari di detta Carta provvedono al rinnovo a seguito di frequentazione obbligatoria dei corsi anzidetti, al termine dei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne rilascia una nuova.

La validità della nuova Carta di Qualificazione decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente qualora il conducente abbia effettuato il corso prima della scadenza della Carta di Qualificazione da rinnovare. Se frequentato successivamente alla scadenza, la validità del nuovo documento decorrerà dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso.

In analogia con quanto già previsto per il certificato di abilitazione professionale, anche la Carta di qualificazione per il trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del 65° anno di età.

- **Art. 23 “Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti”**: l'applicazione dell'art. 126-*bis* alla Carta di Qualificazione del conducente decorrerà a partire da 12 mesi dall'avvio delle procedure relative fissate per il rilascio della Carta stessa in esenzione di esame e perciò a partire dal **5 aprile 2008**¹⁴. La disciplina legata alla patente a punti con relativo sistema di punteggio è applicabile *in toto* alla CQC e al cap di tipo KB. In questo modo viene a crearsi uno sdoppiamento del sistema di decurtazione punti con la condizione legata alla titolarità del documento ed al tipo di veicolo condotto. In buona sostanza per la decurtazione del punteggio alla CQC è necessario che le violazioni di cui trattasi siano commesse alla guida di un veicolo per la cui conduzione è necessaria la CQC e, soprattutto, durante l'esercizio dell'attività professionale del conducente. Nel caso di conducente titolare di entrambi i titoli CQC (trasporto persone e trasporto cose), il punteggio attribuito ai due titoli abilitativi non si cumula (quindi il punteggio iniziale sarà di 20 punti). Analogamente il punteggio non si cumula se il conducente è anche titolare di cap di tipo KB oltretutto di CQC.

In merito ai corsi di recupero, previsti se il punteggio non è stato azzerato, il Ministero dei trasporti¹⁵ ha precisato che non è possibile frequentare due corsi contemporaneamente qualora la comunicazione di decurtazione riguardi due infrazioni a distanza temporale. Ciò comporta la frequenza ad un solo corso subordinatamente al ricevimento della comunicazione di perdita del punteggio. Analogamente non è possibile frequentare un corso per il recupero di punti per CQC o KB e contemporaneamente un corso per il recupero punti della patente di guida posseduta.

I corsi per il recupero punti sulla CQC e sul KB hanno durata di 20 ore e consentono il recupero massimo di 9 punti.

Come per la patente di guida, in caso di perdita totale del punteggio, il titolare di CQC deve sottoporsi ad esame di revisione della carta. In caso di esito negativo dell'esame di revisione della CQC o del KB, questi sono revocati, così come sono revocati in caso di revoca della patente di guida a loro associata.

Per ciò che attiene alle violazioni previste dall'art. 116, comma 15 CdS in merito alla guida di autoveicoli muniti della patente di guida ma non della CQC quando prescritta, ovvero dell'apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dai competenti uffici DTT, ove non sia stato possibile provvedere nei 10 giorni successivi all'esame alla predisposizione della CQC, la richiesta di detta documentazione per l'applicazione o meno delle sanzioni del comma 15, potrà essere effettuata solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, in quanto il legislatore non ha inserito la CQC o la dichiarazione sostitutiva tra i documenti obbligatori da tenersi durante la guida previsti dallo stesso art. 180 CdS.

¹⁴ In merito alla detrazione di punteggio per i titolari di cap di tipo KB, previsto dal D. Lgs n. 286/05, si è in attesa di precisazioni ministeriali poiché i termini temporali fissati per i titolari di CQC non sono applicabili ai titolari di cap di tipo KB.

¹⁵ Circ. DTT – DG Motorizzazione, prot. n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007

Va infine ricordato che ai sensi dell'art. 9¹⁶ del Decreto Dirigenziale 7 febbraio 2007, n. 372, al fine di verificare la regolarità dei corsi, gli uffici della Motorizzazione Civile o gli organi di Polizia su richiesta dei medesimi effettuano visite ispettive, di cui redigono verbale. Eventuali irregolarità sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola o dell'ente.

Art. 117.
Limitazioni nella guida.

1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi **1, 2 e 2-bis**. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente [e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni - **PERIODO SOPPRESSO**], circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 148,00 a euro 594,00**. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Altra modifica, ampiamente annunciata, è quella che riguarda l'art. 117 CdS, relativo alle limitazioni alla guida per i neopatentati delle categorie A e B.

Il **comma 1** è stato in sostanza allineato alle disposizioni comunitarie e ben ha fatto il legislatore a non introdurre le attuali prescrizioni legate alla Direttiva 2000/56/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto 30 settembre 2003, n. 40 T¹⁷, poiché in futuro entrerà in vigore la terza direttiva sulle patenti che comporterà altre modifiche per i neo patentati alla guida di motocicli; pertanto la **riformulazione**, così concepita, entrerà direttamente nel nostro ordinamento una volta recepita con apposito decreto.

È stato introdotto il **comma 2-bis**, che è riferito a coloro i quali, dal **1° luglio 2008**¹⁸, conseguiranno la patente di categoria "B".

Ad essi, infatti, non sarà concesso per un anno¹⁹ dalla data di acquisizione della patente, di condurre autoveicoli di potenza specifica riferita alla tara superiore a 50 kw/t.

¹⁶ "Verifica della regolarità dei corsi per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente"

¹⁷ Il comma 2 dell'art. 6 del D.M. 30.9.03 testualmente recita "L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto di potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore ad anni 21 e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti"

¹⁸ cfr. art. 22, Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" - G.U. n. 302, del 31.12.2007.

¹⁹ Il D.L. 117/07 prevedeva inizialmente una limitazione per tre anni, in sede di conversione questa restrizione è stata portata ad 1 anno.

Il calcolo della “potenza specifica” consiste in una divisione tra la potenza del veicolo e il peso del veicolo espresso in tonnellate e ricavabile dalla carta di circolazione, riferito alla tara²⁰.

A titolo meramente esemplificativo:

- per autovettura di 46 Kw, con massa di 900 kg, si ottiene una potenza specifica di $46/0,9 = 51,1$ Kw/t, che non consente la conduzione del neo patentato per un anno
- per un autovettura di 60 Kw, con massa di 1200 kg, si ottiene una potenza specifica di $60/1,2 = 50$ Kw/t e pertanto conducibile anche da un neo patentato.

Infine, si rileva l’aumento della sanzioni amministrative pecuniarie di cui al **comma 5**, che sono state portate da € 148,00 a € 594,00 (p.m.r. € 148,00 entro 60 gg.), mentre rimane invariata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.

Riepilogando, l’articolo in esame presenta così tre diversi tipi di limitazioni:

- comma 1, limitazione per 2 anni (motocicli non superiori a 25 Kw e/o 0,16 Kw/kg riferita alla tara)
- comma 2, limitazione per 3 anni (velocità massima 90 km/h su strade extraurbane principali e 100 km/h su autostrade)
- comma 2-*bis*, limitazione per 1 anno (potenza veicolo non superiore a 50 kw/t).

Art. 123 Autoscuole

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. **Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.**

3. I compiti delle province in materia di **dichiarazioni di inizio attività** e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. **Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica.**

5. **La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza**

²⁰ Vi è da dire, tuttavia, che molto spesso sulle carte di circolazione non compare un valore associato alla tara bensì alla massa complessiva il che, come evidente, è tutto a vantaggio del conducente.

biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. **La dichiarazione non può essere presentata dai** delinquenti abituali, professionali o per tendenza **e da coloro** che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120 comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. **L'attività dell'autoscuola** è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolge regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. **L'esercizio dell'autoscuola è revocato** quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, **i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi**, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola **senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 10.000 a euro 15.000**. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità **per la dichiarazione di inizio attività**. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

In merito alla disciplina delle autoscuole la recente conversione in legge 2 aprile 2007, n. 40 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7²¹, in vigore dal 3 aprile 2007, ha riguardato l'art. 123 già oggetto di modifiche con il D.L. n. 7/07.

Tuttavia, mentre nel D.L. le modifiche interessavano soltanto il comma 2 e il comma 3, con la conversione le modifiche hanno riguardato più commi, l'introduzione di due nuovi (9-bis e 11-bis) e la previsione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 ottobre 2007) di ulteriori direttive da parte del Ministero dei trasporti in merito alla revisione dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola e alle prescrizioni relative ai locali ed agli orari.

Il Ministero dei trasporti, al fine di assicurare la trasparenza ed il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, con proprio decreto da adottarsi entro il 3 luglio 2007, stabilirà un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporterà le tariffe praticate, con l'obbligo di depositarne una copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.

Per ora il decreto in parola non è ancora stato ancora pubblicato.

Sempre a decorrere dal 3 aprile 2007, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni previste ai commi 2 e 5, con l'obbligo per le regioni, le province ed i comuni entro il 3 luglio 2007 di adeguare le disposizioni normative e regolamentari alle disposizioni di cui ai commi 2 e 5.

Osserviamo ora più in dettaglio la struttura dell'articolo novellato.

Il **comma 1** definisce come "autoscuole" quelle strutture che si occupano dell'educazione stradale, dell'istruzione e della formazione dei conducenti.

Il **comma 2** dispone ora che le autoscuole possono esercitare solo se debitamente autorizzate dalla Provincia riprendendo in questo modo lo spirito del decentramento impostato dal "Regolamento per l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative dello Stato agli Enti locali, in relazione alla legge n. 57/97"²² che all'art. 105, dispone, appunto, che la vigilanza tecnica e amministrativa sulle autoscuole sia di competenza esclusiva delle Province.

Il **comma 3, a seguito di sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività**, stabilisce che i compiti delle province in materia di d.i.a. e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti su direttive appositamente emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, riguardanti anche la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione ed all'indice di motorizzazione relativo ad un dato territorio. Il Ministro ha emanato gli atti relativi al comma 3 ed ai successivi commi 7 e 10, con il "Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole" adottato con il D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e modificato con D.M. 17 settembre 1997, n. 391.

Al **comma 4** è stabilito che possono presentare **la dichiarazione di inizio attività** per istituire una scuola guida:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- società od enti.

Il titolare è vincolato ad avere la proprietà e la gestione diretta e personale ed esclusiva dell'esercizio e dei beni patrimoniali e ne risponde, in merito al suo regolare funzionamento, nei confronti del concedente.

²¹ recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli" (S.O.G.U. n. 77 del 2 aprile 2007)

²² D.L.vo n. 112/98

È ora previsto che nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna di queste sedi deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, salvo la capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.

Compare la figura del preposto quale responsabile didattico da inserire in organico quale dipendente o collaboratore familiare, mentre nel caso di società di persone o di società di capitali, rispettivamente il preposto deve essere un socio o l'amministratore. Tutte queste figure devono essere in possesso dell'idoneità tecnica.

Il **comma 5** prescrive che la dichiarazione di inizio attività può essere presentata da chi:

- abbia compiuto 21 anni;
- risulti di buona condotta;
- sia in possesso di adeguata capacità finanziaria;
- sia almeno in possesso di diploma di istruzione secondaria e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida con esperienza almeno biennale²³.

Nel caso di persone giuridiche, detti requisiti, eccettuato la capacità finanziaria che deve essere ovviamente posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

Il **comma 6** statuisce che la dichiarazione di inizio attività non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui all'art. 120, comma 1 CdS.

Il **comma 7** dispone in merito alle attrezzature tecnico-didattiche ed agli insegnanti, rimandando ad appositi decreti che, come indicato poco sopra, sono stati emanati nel 1995 e nel 1997.

Il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori è ora stato trasferito alle province ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 112/98.

È altresì previsto che le autoscuole possano consorziarsi e costituire un centro d'istruzione automobilistica riconosciuto dal Dipartimento Trasporti Terrestri, tuttavia il summenzionato decreto legislativo ha operato anche questo trasferimento alle province.

Il **comma 8** statuisce che l'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi qualora:

- l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri e della provincia che ha ora sostituito le competenze;
- il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dal Dipartimento Trasporti Terrestri e dalla provincia che ha ora sostituito le competenze, ai fini del rispetto del regolare funzionamento dell'autoscuola.

Nel **comma 9 è ora stabilito** che l'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

- siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
- venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

È stato inserito il **comma 9-bis** con il quale si prevede che in caso di revoca dell'esercizio per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, allo stesso titolare sia anche revocata l'idoneità tecnica. Tuttavia il titolare che si è visto revocare i diritti potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure se è intervenuto un provvedimento riabilitativo a seguito di ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria.

²³ Si vedano al proposito i DD.MM. n. 317/95 e 391/97.

Il **comma 10** richiama i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DD.MM. 317/95 e 391/97) che stabiliscono:

- i requisiti minimi di capacità finanziaria;
- i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
- le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi;
- i programmi d'esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori;
- i programmi d'esame per il conseguimento della patente di guida (quest'ultimo in osservanza alle normative comunitarie recepite con il D.M. 30.9.03).
- inoltre dovranno essere emanati altri decreti in sostituzione o modifica degli attuali dove si dovranno prevedere corsi di formazione iniziale e periodica con i rispettivi programmi a carico degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti. Dovranno essere altresì indicati i programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità in capo ai soggetti di cui sopra entro il 1° luglio 2007 e nelle more dell'emanazione dei decreti potranno accedere all'esame di insegnante o di istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente al 3 aprile 2007.

La parte sanzionatoria ha subito delle notevoli modificazioni, sia nell'entità, sia discostandosi notevolmente dalla regola finora seguita dal legislatore²⁴.

Ora, infatti, il **comma 11**, statuisce che gestire un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00 nonché la sanzione accessoria della chiusura dell'autoscuola e dell'immediata sospensione dell'attività secondo quanto disposto all'articolo 212 CdS.

L'introduzione del **comma 11-bis**, comporta un'altra fattispecie di violazione. E' prescritto, infatti, che l'istruzione o la formazione dei conducenti deve essere impartita, se a fini di lucro, nelle condizioni indicate nell'art. 123 CdS, diversamente si è nella condizione di **esercizio abusivo di autoscuola**.

Pertanto chiunque eserciti o concorra ad esercitare abusivamente detta attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00 con in più l'applicazione di quanto previsto all'art. 9-bis in caso di revoca.

Il **comma 12**, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria con p.m.r. di € 148,00 nonché una segnalazione alla Provincia che è ora competente sulla vigilanza alle autoscuole, qualora nell'autoscuola esercitasse un soggetto privo della qualifica di istruttore sia di teoria che di guida, così come previsto dal D.M. 17 maggio 1995, n. 317, modificato dal D.M. 17 settembre 1997, n. 391.

Infine, al **comma 13**, si rimanda necessariamente a modifiche del regolamento in quanto in esso dovranno essere previste e stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, mentre ora sono indicate le modalità legate al rilascio dell'autorizzazione.

²⁴ il massimo è in genere quattro volte il minimo editale, salvo il caso dell'art. 94 CdS dove il rapporto è di uno a cinque.

Art. 136
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
e da Stati della Comunità europea

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

L'art. 136 non ha subito modificazioni dirette per effetto delle disposizioni intervenute nel corso del 2007. In proposito, si rinvia pertanto al commento di tale articolo riportato sul "Quaderno Regionale" 38 – II° parte – pagg. da 57 a 60.

Relativamente al capoverso di pag. 57 relativo al "**comma 6 in relazione all'articolo 116, comma 13 CdS: straniero residente in Italia da oltre un anno titolare di patente estera scaduta di validità**", il commento deve tuttavia essere letto alla luce della reintroduzione della rilevanza penale all'illecito di "guida senza patente", prima punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.338,00 a € 9.357,00. In merito si rinvia a quanto detto nel presente lavoro a commento dell'art. 116.

MODIFICHE AL TITOLO V

Art. 142.

Limiti di velocità.

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

- a) ciclomotori: 45 km/h;
- b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
- c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
- d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
- e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere *c)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, **anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati**, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Le innovazioni del D.L. 117/07 hanno apportato all'art. 142 numerose e rilevanti modifiche, riguardanti le modalità di svolgimento delle rilevazioni e, soprattutto l'apparato punitivo che, rimodulato su 4 fasce di sanzioni in luogo delle precedenti 3, risulta notevolmente aggravato.

Al **co. 6** è precisata la possibilità di utilizzare, come fonti di prova, anche i dispositivi che calcolano la velocità media su un determinato segmento stradale (c.d. "tutor"), peraltro già sperimentati in alcuni tratti autostradali.

Al **co. 6 bis**, è stabilito che le postazioni di controllo della velocità debbano essere ben visibili, e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi luminosi impiegati in conformità di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti; il provvedimento relativo è stato emanato con D.M. 15/08/07, pubblicato sulla G.U. n.195 del 23.08.2007²⁵.

Ai **co. 7 ed 8**, non modificati, sono contemplate le previgenti sanzioni per gli eccessi di velocità compresi, rispettivamente, tra 1 e 10 km/h e tra 11 e 40 km/h.; in merito si evidenzia che, per effetto della modifica della tabella allegata all'art. 126-bis, le penalizzazione punti patente per la violazione del co. 8 risulta elevata da 2 ad 5.

Ai **co. 9 e 12** sono contemplate le sanzioni, ora modificate, per l'eccesso di velocità compreso tra 41 e 60 km/h, costituite dal p.m.r. di € 370,00, dalla penalizzazione di 10 punti patente, dalla sospensione dello stesso documento da 1 a 3 mesi, nonché dalla inibizione alla guida notturna (tra le ore 22 e le ore 7) nei tre mesi successivi alla restituzione della patente sospesa; in caso di recidiva nel biennio in questa violazione, la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi.

²⁵ Si riporta qui di seguito la parte dispositiva del D.M. 15/08/07:
Art. 1.

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
 - a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
 - b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
 - c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autoveicoli le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

Al **co. 9 bis e 12** sono stabilite le sanzioni per l'eccesso di velocità oltre i 61 km/h, rappresentate dal p.m.r. di € 500,00, della penalizzazione di 10 punti patente, e della sospensione del documento da 6 a 12 mesi; per questa violazione, in caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

Al **co. 11**, è confermata la previsione del raddoppio delle sanzioni pecuniarie e delle sospensioni patente quando l'eccesso di velocità è commesso alla guida di veicoli pesanti, complessi di veicoli e veicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose. E' poi stabilito che, quando un veicolo munito del "limitatore di velocità"²⁶ supera i limiti di taratura dell'apparecchio (indicati da apposita targhetta applicata nella cabina di guida), si applichino al conducente ed al titolare dell'attività anche le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 179 co. 2 *bis* e 3, per circolazione di veicolo con limitatore non funzionante o alterato. In tali casi l'accertatore dispone l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata per la verifica del funzionamento dell'apparecchio.

Per effetto dell'**art. 6-bis co. 2 D.L. 117/07**, gli eccessi di velocità puniti dai commi 8 e 9 dell'art. 142 C.d.S. sono puniti, se commessi dopo le ore 20 e prima delle ore 7, con "sanzione amministrativa aggiuntiva" di € 200,00, i cui proventi sono destinati ad alimentare il "Fondo contro l'incidentalità notturna"; l'attuazione di ciò è sospesa fino all'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 157.

Arresto, fermata e sosta dei veicoli.

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro

²⁶ Il "limitatore di velocità" è costituito da congegni che riducono l'afflusso di carburante al motore, contenendone le prestazioni; ne sono obbligati, ex art. 179 C.d.S., gli autobus non urbani di qualunque tonnellaggio capaci per costruzione di superare i 100 km/h, nonché gli autocarri di massa > 3,5 t. capaci per costruzione di superare i 90 km/h.

della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 400,00.

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.

Il D.L. 117/07 ha introdotto all'articolo 157 la prescrizione, contenuta nel **co. 7 bis**, di non stazionare a motore acceso, al solo scopo di mantenere in funzione il condizionatore del veicolo, sotto comminatoria del p.m.r. di € 200,00. La nuova disposizione si affianca al previgente divieto, contenuto nell'ultimo periodo del co. 2, di sostare con motore acceso, rispetto al quale assume la valenza di norma speciale; quando l'accensione del motore ha tale particolare finalità, la violazione deve pertanto ritenersi non concorrente, bensì assorbente rispetto a quella costituita dal divieto generalizzato di sostare con motore acceso²⁷.

Si prevede che, stante la formulazione, il nuovo illecito troverà scarsa applicazione, per la difficoltà di provare che il motore è tenuto acceso al fine di alimentare il condizionatore: qualunque motivazione diversa addotta dal conducente, potrebbe infatti rendere difficilmente sostenibile l'addebito.

Art. 170.

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

²⁷ In merito si richiama quanto riportato al punto 4 della Circolare n° 300/A/1/27773/101/3/3/9 emanata il 08/10/2007 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

Le modifiche recate dal D. L. 117/07 all'art. 170, al quale sono stati aggiunti i **co. 1 bis e 6 bis**, hanno introdotto il divieto di trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a due ruote, sotto comminatoria del p.m.r. di € 148,00.

Si coglie l'occasione per evidenziare che il commento agli artt. 169, 170, 171 e 213 contenuto nel "Quaderno 38" - parte seconda, deve essere rivisto anche alla luce del D.L. 03/10/06, n° 262, così come convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286.

In forza di tali disposizioni, in caso di violazione degli artt. 169 co.2 e 7, 170 e 171 non si applica più la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca; si applica invece il semplice fermo amministrativo, nei casi previsti dagli artt. 170 e 171 e per la durata in essi indicata.

Art. 173.

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Le innovazioni hanno apportato un aggravamento delle sanzioni per l'uso improprio del telefono cellulare durante la guida, portando da € 70,00 ad € 148,00 l'importo del p.m.r. stabilito per questa violazione.

Rimane invariata la penalizzazione punti patente, ma è stata prevista la sospensione patente da 1 a 3 mesi in caso ulteriore violazione nel biennio.

Art. 186.

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500,00 a euro 2000,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini

equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. **Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.**

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 10.000,00. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 12.000,00. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi **dei commi 2 e 2-bis**, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

La riscrittura del **co. 2** comporta una graduazione delle sanzioni penali, che sono ora proporzionali alla gravità del fatto, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con tasso alcoolemico > a 0,8 g/l. Resta confermata la revoca della patente di guida, quando il reato è commesso alla guida di autobus o veicoli pesanti; la revoca scatta ora, però, anche in caso di recidiva nel biennio. Resta altresì confermata la penalizzazione di 10 punti patente per ogni violazione del co. 2. Si evidenzia l'obbligatorietà dell'ammenda prevista per il solo caso di guida con tasso alcoolemico non superiore a 0,8 g/l, mentre tale istituto non è applicabile per tassi alcoolemici superiori (per i quali sono previste le pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda).

Il **co. 2 bis** prevede il raddoppio delle pene quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente; in questi casi, alle sanzioni penali si affianca il fermo amministrativo (applicato dal giudice con la sentenza di condanna) del veicolo per 90 gg., salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato.

Restano ferme le misure preventive inerenti l'autoveicolo, volte ad impedire la protrazione del reato (affidamento ad altro soggetto o, in caso estremo, sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.), nonché il sequestro di motoveicoli e ciclomotori condotti in stato di ebbrezza, ex art. 213 co. 2 sexies, trattandosi di "... ciclomotore o ... motoveicolo... adoperato per commettere un reato....."²⁸.

Il **co 7**, anch'esso riscritto, ha depenalizzato il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli accertamenti di screening e/o con l'etilometro, prevedendo per questo illecito il p.m.r. di € 2.500,00, aumentato a 3.000,00 se il rifiuto è opposto in presenza di incidente (con o senza feriti). Il rifiuto comporta altresì la sospensione patente da 6 mesi a 2 anni, (revoca in caso di recidiva nel biennio) + decurtazione di 10 punti patente + il fermo amministrativo per 180 gg. del veicolo, salvo che appartenga a soggetto estraneo, come previsto dall'art. 214 co. 1 *bis* C.d.S.

Secondo le direttive ministeriali emanate con Circolare n° 300/A/1/26352/101/3/3/9 emanata il 03/08/2007 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, *"Gli illeciti amministrativi di cui trattasi (del rifiuto – n.d.r.)..... possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psicofisica, con il reato di guida in stato di ebbrezzasoprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari"*²⁹.

Per effetto dell'**art. 6-bis co. 2 D.L. 117/07**, la guida in stato di ebbrezza è punita, se commessa dopo le ore 20 e prima delle ore 7, con "sanzione amministrativa aggiuntiva" di € 200,00, i cui proventi sono destinati ad alimentare il "Fondo contro l'incidentalità notturna"; l'attuazione di ciò è sospesa fino all'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

²⁸In proposito cfr. Circ. n° 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03/08/2007 e Circ. pari numero del 20/08/07, emanate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale.

²⁹Orientamento in tal senso è stato espresso anche dalla Procura della Repubblica di Pordenone la quale, con propria Circolare prot. 2124/07 del 17/12/07, riconosciuto che la guida in stato di ebbrezza costituisce "reato con pena proporzionale alla gravità del fatto", ne fa derivare che "... l'accertamento del tasso alcolemico non costituisce elemento essenziale del reato, integrato dal semplice fatto di «guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche», con la conseguenza che, appunto secondo le regole previste per i reati con pena proporzionale, in caso di mancato accertamento dell'effettivo tasso alcolemico, compreso il caso di rifiuto del guidatore di sottoporsi al relativo accertamento, sarà applicata la sanzione meno grave, e cioè quella prevista dalla lettera a) del secondo comma."

Su tale orientamento concorda anche la Procura della Repubblica di Cuneo la quale, con propria Circolare prot. n° 811/07 del 20/08/07 si è così espressa: "L'art. 5 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti Dello stato di ebbrezza e dello stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Ciò non significa che colui che rifiuta di sottoporsi ai suddetti accertamenti e che quindi è passibile di sanzione amministrativa, non possa avere anche commesso i reati previsti dai novellati artt. 186 e 187. La nuova normativa, infatti, continua a prevedere come reato la guida in stato di ebbrezza e la guida in stato di alterazione..... da sostanze stupefacenti e psicotrope, anche in presenza del rifiuto da parte del guidatore, solo che ha ommesso di indicarne espressamente la sanzione. Qualora quindi i pubblici ufficiali accertino aliunde ed inequivocabilmente lo stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica, che devono essere evidenti e dimostrabili, sono tenuti oltrechè a sanzionare amministrativamente il contravventore, a denunciarlo pure alla competente Procura della Repubblica quale autore dei reati di cui agli artt. 186 e 187. In ossequio al principio del favor rei, in caso di prova positiva, sarà ritenuta da quest'ufficio l'ipotesi meno grave tra quelle previste."

Art. 187.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000,00 a euro 4000,00 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. [(COMMA ABROGATO)].

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

L'intervento del D.L. 117/07, così come convertito con legge 160/07, ha modificato l'architettura dell'articolo 187, il quale indica ora esso stesso le sanzioni previste per guida sotto l'effetto di stupefacenti, per le quali è confermata rilevanza penale.

Al **co. 1** sono contemplate per il predetto reato l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda da € 1.000,00 ad € 4.000,00 (non obblabile, trattandosi di pene non alternative ma congiunte) + sospensione patente (ovvero revoca, quando il fatto avviene alla guida di autobus, veicoli pesanti o complessi veicolari, oppure in caso di recidiva nel biennio). Qualora il reato sia commesso alla guida di ciclomotori o motocicli, è inoltre disposto il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, ex art. 213 co. 2 sexies C.d.S. Si evidenzia che la violazione non comporta la decurtazione punti patente, essendo stato abrogato il co. 7 dell'art.187 cui si riferisce la tabella allegata all'art. 126 *bis* C.d.S.

Al **co. 1 bis** è previsto il raddoppio delle sanzioni di cui al co. 1, qualora il conducente abbia causato un incidente; in questo caso scatta il fermo amministrativo del veicolo non appartenente a persona estranea.

Al **co. 5 bis** è previsto che, quando gli accertamenti sanitari abbiano dato esito positivo e non siano immediatamente disponibili le relative certificazioni, gli Organi di polizia trattengono fino a 10 gg. la patente di guida.

Al **co. 8** e, infine, previsto che in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti si applichino le sanzioni (meramente amministrative) di cui all'art. 186 co. 7, e cioè: il p.m.r. di € 2.500, 00, aumentato ad € 3.000,00 se il rifiuto è opposto in presenza di incidente (con o senza feriti). Il rifiuto comporta altresì la sospensione patente da 6 mesi a 2 anni, (revoca in caso di recidiva nel biennio) + decurtazione di 10 punti patente + il fermo amministrativo per 180 gg. del veicolo, salvo che appartenga a soggetto estraneo.

Per effetto dell'**art. 6-bis co. 2 D.L. 117/07**, la guida sotto l'effetto di stupefacenti è punita, se commessa dopo le ore 20 e prima delle ore 7, con "sanzione amministrativa aggiuntiva" di € 200,00, i cui proventi sono destinati ad alimentare il "Fondo contro l'incidentalità notturna"; l'attuazione di ciò è sospesa fino all'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ALTRE INNOVAZIONI

L'art. 3 del D.L. 117/07 ha modificato l'entità delle penalizzazioni punti patente, variando in alcuni casi la tabella allegata all'art. 126-*bis*, che viene riportato qui di seguito nella versione aggiornata.

Art. 126-*bis*. Patente a punti.

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, *subisce* decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-*bis*. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due

anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

Norma violata	Punti
Art. 141 Comma 8	5
Art. 141 Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142 Comma 8	5
Art. 142 Commi 9 e 9-bis	10
Art. 143 Comma 11	4
Art. 143 Comma 12	10
Art. 143 Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145 Comma 5	6
Art. 145 Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
Art. 146 Comma 3	6
Art. 147 Comma 5	6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2	3
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 3	5
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 8	2
Art. 148 Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149 Comma 4	3
Art. 149 Comma 5, secondo periodo	5
Art. 149 Comma 6	8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8
Art. 152 Comma 3	1
Art. 153 Comma 10	3
Art. 153 Comma 11	1
Art. 154 Comma 7	8
Art. 154 Comma 8	2
Art. 158 Comma 2, lettere <i>d</i>), <i>g</i>) e <i>h</i>)	2
Art. 161 Commi 1 e 3	2
Art. 161 Comma 2	4
Art. 162 Comma 5	2

Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Commi 3 e 3-bis	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Si riporta qui di seguito il testo integrale del D.L. 03/08/07, n° 117, come modificato con la Legge di conversione 02/10/2007, n° 160. Si pone in particolare evidenza il contenuto dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, i quali obbligano titolari e gestori di locali d'intrattenimento a sospendere la somministrazione di alcolici dopo le ore 2, ad esporre cartelli informativi sulle caratteristiche e gli effetti delle bevande alcoliche, ed a mettere a disposizione degli avventori strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico.

Si riportano qui di seguito, per completezza, il D.L. 117/07 così come convertito in legge, e le 3 Circolari emanate in proposito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

I
D.L. 3 agosto 2007, n. 117³⁰
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione³¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1. Disposizioni in materia di guida senza patente.

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.».

³⁰Publicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180.

³¹Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2007, n. 230), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole:

«e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».

Art. 3. Disposizioni in materia di velocità dei veicoli.

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»³²;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di

³²In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 15 agosto 2007.

guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e *9-bis* sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere *b), e), f), g), h), i) e l)* le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi *2-bis* e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma *6-bis* del citato articolo 179.»;

e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma *9-bis*, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo *126-bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

«Norma violata		Punti
Art. 142,	comma 8	2
	comma 9	10»

sono sostituite dalle seguenti:

«Norma violata		Punti
Art. 142,	comma 8	5
	comma 9 e <i>9-bis</i>	10»

3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-bis. Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo.

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400»;

b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis.».

Art. 4. Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida.

1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

«Norma violata		Punti
Art. 173,	comma 3	5»

sono sostituite dalle seguenti:

«Norma violata		Punti
Art. 173,	commi 3 e 3 -bis	5»

Art. 5. Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e *2-bis* si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma *5-bis* dell'articolo 187.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e *2-bis*»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e *2-bis*, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai

sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quater.*»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.»;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.».

Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Art. 6-bis. Fondo contro l'incidentalità notturna.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6-ter. Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.

Art. 7. Norme di coordinamento.

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Art. 8. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Prot. n. 300/A/1/26352/101/3/3/9

Roma, 3 agosto 2007

OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne applicazione.

Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto-legge recante modifiche urgenti al Codice della Strada, con l'espressa previsione che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Nel trasmettere una copia informale del testo del citato provvedimento d'urgenza, si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni.

1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE

L'art. 1 del decreto-legge apporta modifiche all'art. 116 C.d.S. in materia di patenti di guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell'art. 116, stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

La norma del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18 dell'116 C.d.S. che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata.

Tuttavia, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni dell'art. 214 C.d.S., che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all'accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell'art. 116 comma 13 C.d.S..

Pertanto, in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

2. LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI

L'art. 2 del decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell'art. 117 C.d.S., stabilendo che:

- a) per la guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.
- b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell'art. 117 C.d.S., vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli

adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell'art 188 C.d.S. opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B.

Occorre precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell'art. 117 C.d.S. sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma 2 *bis* dell'art. 117 C.d.S. sono destinate ad operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il comma 5 dell'art. 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l'entità della sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite.

Nonostante il comma 5 dell'art. 117 C.d.S. contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1 per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, sempreché, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa.

Per espressa previsione della stessa norma dell'art. 117 C.d.S. possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.

3. TRASPORTO DI BAMBINI SUI MOTOCICLI O SUI CICLOMOTORI

L'art. 2 del decreto-legge, modificando l'art. 170 C.d.S. stabilisce che sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 *bis* dell'art. 170 che, tuttavia, non prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI

Il decreto-legge interviene sulle disposizioni dell'art. 142 C.d.S. in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l'inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per condotte particolarmente pericolose.

La modifica interessa sia l'apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma.

4.1 Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità

L'articolo 142 C.d.S. è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocità accertato, stabilendo:

- a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v. art. 3 comma 1 lettera c) del decreto-legge);
- b) l'aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al comma 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo comma 9 *bis* dell'art. 142 C.d.S.;
- c) la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art. 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);
- d) un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell'art. 142 comma 9 *bis* correlate

al superamento del limite di oltre 60 Km/h (v. art. 3 comma 1 lett. e) del decreto-legge);
e) un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità (v. art. 3 comma 2 del decreto-legge).

4.2 Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti

Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-*bis* dell'art. 142 C.d.S. è commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dell'art. 142 comma 3 lettere b), e), f), g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è raddoppiata.

La norma dell'art. 142, comma 11, C.d.S., come modificata dall'articolo 3 comma 1 lett. d) del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così per "presunta" la violazione di tale norma.

Occorre precisare, tuttavia, che la nuova norma dell'art. 142 comma 11 limita l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell'art. 179 comma 2 *bis* C.d.S. con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 *bis* dell'art. 142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 *bis* dell'art. 179 C.d.S.

Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179 commi 2 *bis* e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S. deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.

4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità

La modifica dell'art. 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell'art. 3 del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

5. USO DEI TELEFONI CELLULARI DURANTE LA GUIDA

La norma, che punisce chi utilizza il cellulare durante la guida, valutata la notevole pericolosità del comportamento, è stata oggetto di inasprimento della sanzione amministrativa e di previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di

guida da uno a tre mesi.

6. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

L'art. 5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S. in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti e costituisce una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti che determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese.

La nuova norma interviene soprattutto sull'impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l'incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia.

La novella chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.

6.1 Adeguamento delle sanzioni dell'art 186 C.d.S.

L'intervento del decreto-legge sull'art. 186 C.d.S.:

- a) adegua le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie;
- b) introduce 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l (v. art. 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge);
- c) distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l'illecito è accertato a seguito di un incidente stradale determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v. art. 5 comma 1 lett. a) del decreto-legge che introduce 186 (5) comma 2 *bis*); l'aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall'incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.

Con riferimento al punto c) ed alla nuova previsione normativa introdotta dall'art. 186 comma 2 *bis*, la novella precisa che, a seguito dell'accertamento del reato, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non trovando l'applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna.

Pertanto, richiamando le considerazioni già svolte al punto 1 della presente circolare, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

6.2 Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

La nuova formulazione dell'art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato dell'art 186 C.d.S. che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.

La diversa previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla

Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c'è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

In analogia a quanto sopra osservato per l'art. 186 C.d.S. è possibile prevedere che il veicolo condotto da persona sotto l'effetto di stupefacenti e in assenza di altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell'art. 321 c.p.p. ove non sia possibile provvedere diversamente.

6.3 Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemico o di uso di stupefacenti

Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lett. c) e 2 lett. d) depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti.

Conformemente ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli articoli 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravità dell'illecito.

Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l'applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea all'illecito.

Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

6.4. Modifiche al regime sanzionatorio dell'art. 187 C.d.S.

Come l'art. 186 C.d.S. anche art 187 C.d.S. è stato oggetto di un significativo inasprimento delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione dopo avere assunto stupefacenti.

Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell'art. 186 anche per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo conseguente all'accertamento del reato in occasione di un incidente stradale.

6.5 Ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari

L'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione.

In tali circostanze, quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di alterazione possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all'articolo 216 C.d.S. può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l'esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening.

La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in

incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l'ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Pel MINISTRO
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Manganelli

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/1/26352/101/3/3/9

Roma, 20 agosto 2007

OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al Codice della Strada. Ulteriori disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Quesiti.

Si fa seguito alla circolare p.n. del 3 agosto u.s. con la quale si sono fornite le prime disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. 117/2007.

In proposito, anche a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in questo primo periodo di applicazione del decreto e della sopravvenuta approvazione delle relative disposizioni attuative, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative.

1. Sequestro preventivo in caso di accertamento dei reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 C.d.S.

Il sequestro preventivo del veicolo, di cui ai punti 1 e 6 della circolare richiamata, non deve essere disposto in ogni caso di accertamento dei reati di guida senza patente (art. 116 C.d.S.), guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), ma solo quando nel caso concreto ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 321 c.p.p. per la sua applicazione.

Tale norma, infatti, stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Per i reati in argomento, il presupposto richiesto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p. non si verifica quando, attraverso l'intervento di un terzo soggetto che offra sufficienti garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato.

A titolo meramente esemplificativo e con tutte le riserve sottese dalla specificità di ciascun caso concreto, perciò, appare utile precisare che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. **non sia necessario** quando:

- a) il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori;
- b) pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo.

In definitiva, per i reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 C.d.S., il sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p., solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso.

Resta inteso che, quando uno dei reati di cui sopra sia commesso alla guida di un motociclo ovvero di un ciclomotore, continua a trovare applicazione l'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S. che impone, in ogni caso, il sequestro del veicolo finalizzato alla successiva confisca.

2. Decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità

Sciogliendo la riserva di cui al punto 4.3 della circolare p.n. del 3 agosto u.s., si comunica che è stato sottoscritto il Decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 146, comma 6-*bis*, C.d.S. relativo alle modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi luminosi che devono essere utilizzati per segnalare le postazioni di controllo della velocità. Il provvedimento, di cui si allega copia (all. 1), è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In proposito, nel rinviare al provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale precisando che:

- a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito;
- b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 Km; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;
- c) le caratteristiche costruttive dei cartelli stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.

3. Applicazione dell'art. 179, commi 2-*bis* e 3, in caso di accertamento di velocità superiore a quella di regolazione del limitatore

La sanzione pecuniaria da applicare nei casi richiamati dall'art. 142, comma 11, C.d.S. a carico dei conducenti dei veicoli commerciali dotati di limitatore di velocità, è quella prevista dal primo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 179 C.d.S. (cioè da euro 829,00 a euro 3.315,00).

Infatti, la possibilità di applicare la sanzione in misura doppia, prevista dal secondo periodo dell'art. 179 C.d.S., compresa la sanzione accessoria della revoca della patente prevista nel successivo comma 9, II periodo, del medesimo articolo, è limitata al caso in cui sia effettivamente accertato, attraverso una verifica tecnica presso un'officina autorizzata, che il dispositivo di limitazione di velocità è stato oggetto di interventi tecnici per la sua alterazione o manomissione.

In sostanza, occorre distinguere tra le sanzioni previste dall'art. 179 comma 2 *bis* e comma 3 applicate rispettivamente al conducente ed al titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o persone, quale conseguenza immediata dell'accertamento dell'eccesso di velocità e le sanzioni previste dallo stesso art. 179 quali conseguenze di accertamenti tecnici specifici che attestino l'inefficienza o l'alterazione effettiva del limitatore di velocità. Nel primo caso si applicano le sole sanzioni pecuniarie delle disposizioni richiamate; nel secondo caso, invece, trovano applicazione anche le sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente contemplate dal comma 9 dell'art. 179 C.d.S.

* * *

Si comunica, infine, che, per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il personale operante, è stato predisposto l'allegato (all. 2) documento di sintesi delle principali novità intervenute a seguito del DL 117/2007 che è disponibile, altresì, nel sito internet della Polizia di Stato (indirizzo www.poliziadistato.it).

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

L. Rosini

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/1/27773/101/3/3/9

Roma, 8 ottobre 2007

OGGETTO: Modifiche al Codice della Strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160. Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 3.8.2007, n. 117.

Facendo seguito alle circolari n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 e del 20 agosto 2007, con le quali sono state fornite le prime disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. 117/2007, si comunica che, con la legge 2.10.2007, n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 230 del 3.10.2007, il provvedimento d'urgenza richiamato è stato convertito con modificazioni.

Ferme restando le indicazioni già fornite con le richiamate note per le disposizioni del decreto legge che non sono state oggetto di modifiche in sede di conversione, si compendiano sinteticamente le principali novità introdotte per effetto della legge di conversione e si forniscono le correlate direttive operative per la loro uniforme applicazione.

1. LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI

Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 117/2007, la durata delle limitazioni di guida di autoveicoli con prestazioni elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2 *bis*, C.d.S., è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.

Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 C.d.S., che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:

- a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 C.d.S.;
- b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.

Come già precisato nella circolare del 3 agosto 2007, la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto-legge e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dall'1.2.2008.

2. TRASPORTO DI BAMBINI SUI MOTOCICLI O SUI CICLOMOTORI A DUE RUOTE

L'art. 2 del decreto-legge, che aveva introdotto un'età minima per i passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (art. 170, comma 1-*bis*, C.d.S.), è stato modificato prevedendo che il trasporto di bambini sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli sia sempre vietato quando i passeggeri hanno età inferiore a 5 anni.

Il divieto di trasporto di passeggeri con il nuovo contenuto, da 4 a 5 anni, è in vigore dal 4.10.2007.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITA' DEI VEICOLI

Anche le sanzioni accessorie previste dal comma 9 dell'art. 142 C.d.S. in caso di

superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h, ma non oltre i 60 Km/h sono state oggetto di un intervento correttivo in sede di conversione.

In particolare, la sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la completa inibizione alla guida per un periodo da uno a tre mesi e la parziale inibizione per i tre mesi successivi, in cui il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore notturne, cioè dalle 22 alle 7 mattino.

Pertanto, il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto dal prefetto a seguito dell'accertamento dell'illecito sopraindicato dovrà contenere:

- a) la durata del periodo di sospensione della patente di guida durante il quale il documento è ritirato e l'inibizione alla guida è completa;
- b) l'indicazione che, trascorso tale periodo e per i tre mesi successivi decorrenti dal momento della restituzione della patente, la guida sarà interdetta solo nell'orario notturno sopraindicato.

Di conseguenza, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, sia la guida nel periodo in cui la patente è sospesa in senso stretto che la guida negli orari sopraindicati di inibizione ricadono nell'ambito di applicazione della sanzione di cui all'art. 218 comma 6 C.d.S.

Il provvedimento di inibizione notturna alla guida, come accade per il periodo di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei Trasporti ai sensi degli artt. 225 e 226 C.d.S.

Sempre con riferimento alla violazione di cui al comma 9 dell'art. 142 C.d.S., si segnala che, in base alle disposizioni dell'art. 6-*bis*, introdotto dalla legge 160/2007 in sede di conversione del D.L. 117/2007, quando l'eccesso di velocità è compiuto nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro secondo le disposizioni attuative che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).

4. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SOSTA E LA FERMATA

L'art. 3-*bis*, introdotto dalla legge 160/2007 in sede di conversione del D.L. 117/2007, ha previsto, con il comma 7-*bis* dell'art. 157 C.d.S., il divieto di tenere acceso il motore di un veicolo durante il periodo in cui questo si trova in sosta o effettua una fermata sulla strada quando tale operazione è finalizzata a mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione.

La nuova disposizione, alla cui violazione è stata correlata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 200 a 400 Euro, assume la valenza di norma speciale rispetto al generale divieto di tenere acceso il motore durante la sosta contenuto nel comma 2 dello stesso art. 157 C.d.S.

Pertanto, quando l'accensione del motore durante la sosta ha le richiamate finalità, la sanzione di cui al comma 7-*bis* dell'art. 157 C.d.S. deve ritenersi assorbente rispetto a quella prevista dal comma 8 per la violazione del generale divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Resta inteso, naturalmente, che l'elemento che specializza la nuova violazione, cioè la circostanza che il motore resti acceso durante la sosta per garantire il funzionamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo, deve essere adeguatamente attestata nel verbale di accertamento dell'illecito.

Appare utile inoltre chiarire che il divieto introdotto dalla nuova norma, pur trovando applicazione anche in caso di semplice fermata del veicolo, non si estende anche ai casi di arresto della marcia dovuti a cause di traffico o per compiere manovre. La disposizione, perciò, non può trovare applicazione in caso di forzato arresto della marcia per code dovute a congestione del traffico o a incidenti.

5. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

L'art. 5 del D.L. 117/2007 è stato modificato dalla legge di conversione soltanto per quanto

riguarda le sanzioni applicabili a chi guida in stato ebbrezza alcolica o di alterazione per stupefacenti.

In particolare:

- a) è stata eliminata la pena detentiva per chi conduce un veicolo in stato di ebbrezza alcolica quando il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l;
- b) è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con l'obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche.

Si segnala, inoltre, che, in base alle disposizioni dell'art. 6-bis, introdotto dalla legge 160/2007 in sede di conversione del D.L. 117/2007, quando la guida in stato di alterazione da alcool o per effetto di sostanze stupefacenti è accertata nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro secondo le disposizioni di attuazione che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).

Nel medesimo ambito, con una modifica dell'art. 6 del D.L. 117/2007, è stato introdotto l'obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui si somministrano bevande alcoliche di interrompere la somministrazione di alcolici e dei superalcolici dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.

Tale obbligo si aggiunge a quello già previsto dall'art. 6 del D.L. 117/2007 di esporre una tabella contenente la descrizione degli effetti dell'abuso di alcool.

La violazione di entrambi gli obblighi comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. Tuttavia, la possibilità di irrogare la sanzione per la mancata esposizione della tabella illustrativa degli effetti dell'alcool, è subordinata all'approvazione del relativo modello uniforme che dovrà essere previsto da un decreto del Ministro della salute.

6. FONDO DI INCIDENTALITA' NOTTURNA

L'art. 6-*bis* del D.L. 117/2007, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto che per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 del mattino), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della Strada, sia applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l'incidentalità notturna.

Secondo quanto espressamente indicato nel comma 4 dello stesso art. 6-*bis*, l'attuazione della nuova disposizione è subordinata all'approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge 160/2007.

* * *

Per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il personale operante, è stato rivisto ed aggiornato l'allegato documento di sintesi delle principali novità intervenute a seguito del D.L. 117/2007 e della relativa legge di conversione (all. 1) che è disponibile, altresì, nel sito internet della Polizia di Stato (indirizzo www.poliziadistato.it).

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rosini